

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1

GEN 0011254 del 20/01/2021 - Uscita

Firmatari: **Maria Gabriella Stortoni (12192832); Gilberto Gentili (20375699)**

Impronta informatica: d38b36a2395ee8b7d3886b452cfb3985006769e3744b9a30d019ad7bccb83833

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

REGOLAMENTO SUL “PATROCINIO LEGALE” DEI DIPENDENTI



“GLOSSARIO”

- ✓ **ASSUNZIONE DIRETTA DI ONERI LEGALI** = Ipotesi in cui il dipendente si avvalga di avvocato inserito in apposito “elenco”, predefinito dall'Ente e comodamente consultabile sul sito web aziendale (www.uslumbria1.gov.it), link “REGOLAMENTI” >> “Regolamenti interni” (rif. art.5, commi 1° e 2° del Regolamento sul “patrocinio legale” dei dipendenti)
- ✓ **ASSUNZIONE INDIRECTA DI ONERI LEGALI** = Ipotesi in cui il dipendente non si avvalga di avvocato inserito in “elenco” aziendale, ma ne scelga altro di sua esclusiva fiducia (rif. art.6, comma 1° del Regolamento sul “patrocinio legale” dei dipendenti)
- ✓ **ASSUNZIONE DIRETTA DI ONERI PERITALI** = Ipotesi in cui il dipendente si avvalga di consulente tecnico inserito in apposito “elenco”, predefinito dall'Ente e comodamente consultabile sul sito web aziendale (www.uslumbria1.gov.it), link “REGOLAMENTI” >> “Regolamenti interni” (rif. art.7, comma 1° del Regolamento sul “patrocinio legale” dei dipendenti)
- ✓ **ASSUNZIONE INDIRECTA DI ONERI PERITALI** = Ipotesi in cui il dipendente non si avvalga di consulente tecnico inserito in “elenco” aziendale, ma ne scelga altro di sua esclusiva fiducia (rif. art.7, comma 4° del Regolamento sul “patrocinio legale” dei dipendenti)
- ✓ **ONERI DIFENSIVI** = spese di un avvocato/consulente tecnico di parte
- ✓ **ACCOLLO** = Solo in ipotesi di assunzione “diretta” di oneri difensivi, l'Azienda tiene completamente indenne il dipendente da ogni profilo economico correlato all'assistenza di un avvocato/consulente tecnico, sulla scorta di provvedimento giurisdizionale che escluda “dolo” o “colpa grave” (rif. art.5, commi 3° e 4° ed art.7, commi 2° e 3° del Regolamento sul “patrocinio legale” dei dipendenti)
- ✓ **RIMBORSO** = In ipotesi di assunzione “indiretta” di oneri difensivi, l'Azienda restituisce al dipendente le spese inerenti al mandato difensivo/di consulenza, dallo stesso già sostenute, esclusivamente alla conclusione “definitiva”, favorevole del procedimento, e, comunque, nei limiti economici praticati ai legali/consulenti tecnici con Essa convenzionati (rif. art.6, commi 2° e 3° ed art.7, commi 4° e 5° del Regolamento sul “patrocinio legale” dei dipendenti)



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

- ✓ **NUMERO LEGALI E CONSULENTI TECNICI** = L'Azienda si può accollare (in ipotesi di assunzione "diretta" di oneri difensivi) o può rimborsare (in ipotesi di assunzione "indiretta" di oneri difensivi) le spese di "un solo" **avvocato/consulente tecnico**: conseguentemente, se il dipendente liberamente decida di nominare altro legale/consulente tecnico, a supporto di quelli procuratigli dall'Ente, o di revocare il mandato a quest'ultimi, si assumerà, poi, in via esclusiva, ogni connesso carico economico (rif. art.6, commi 1° e 2° ed art.7, commi 4° e 5° del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti)
- ✓ **ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO** = Il dipendente, nei cui confronti è attivato procedimento civile o penale, deve, sotto pena di decadenza, darne notizia, anche a mezzo e-mail, **immediatamente** e, comunque, **non oltre 10 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto**, all'U.O. Affari Legali del Contenzioso, e, in ogni caso, deve compilare apposito "modulo", costituente ALLEGATO 1 del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti (rif. art.10, commi 1° e 2° del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti)
- ✓ **ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE PER OTTENERE RIMBORSO** = Alla conclusione "definitiva" e favorevole del procedimento, il dipendente che versi in ipotesi d'assunzione "indiretta" di oneri difensivi, allo scopo di beneficiare del rimborso, deve compilare apposito "modulo", costituente ALLEGATO 2 del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti (rif. art.11 del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti)
- ✓ **SENTENZE CIVILI** = Ai fini della refusione delle spese legali, deve darsi rilevanza, nell'ambito civile, solo a "giudizi a cognizione piena", finalizzati ad accertare la giuridicità e/o antigjuridicità di una determinata condotta e, pertanto, l'Azienda può accollarsi/rimborsare oneri defensionali, solo a fronte di **provvedimenti giurisdizionali che abbiano ritenuto esente il dipendente da qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale, che extracontrattuale** (rif. art.13, comma 9° del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti)
- ✓ **SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO** = Di fatto, l'attuale sistema di gestione dei sinistri, a partire dal 28/10/2020 e fino all'aggiudicazione della nuova procedura di gara per l'acquisizione di polizza RCT/O, comporta un **sistema di totale autoritenzione** e la **suddivisione del contenzioso da responsabilità sanitaria del Servizio Sanitario Regionale in due fasce**, di cui la prima (fino ad euro 70.000,00) a gestione Aziendale e con oneri a carico dei bilanci aziendali, la seconda (oltre euro 70.000,00) a gestione Sovraziendale e con oneri a carico di apposito Fondo Regionale



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

- ✓ **CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA'** = In ambito civilistico, s'intende con questo termine fare riferimento ai [procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite](#) (art.696-bis, c.p.c.) e di [mediazione "obbligatoria"](#) (art.5, comma 1-bis del D.Lgs. 04/03/2010, n°28), il cui ricorso o domanda, rispettivamente, siano stati notificati all'esercente la professione sanitaria (rif. art.10, comma 2°, II° periodo del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti)

- ✓ **SENTENZE PENALI** = Ai fini della refusione degli oneri difensivi, deve darsi rilevanza, nell'ambito penale, solo ai [provvedimenti giurisdizionali che si pronuncino sul merito dell'azione del Pubblico Ministero](#) (nel senso di escludere la responsabilità), così che qualsivoglia provvedimento meramente processuale (che dichiarari, ad esempio, l'estinzione del reato, o la mancanza di condizioni di promovibilità o procedibilità dell'azione) non è utile allo scopo (rif. art.13, commi 6° e 7° del Regolamento sul "patrocinio legale" dei dipendenti).



Art.1 – Principi generali

1. L'istituto del "patrocinio legale", così come disciplinato dalle pertinenti disposizioni di contrattazione collettiva afferenti al PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' 20/09/2001, all'AREA DELLA SANITA' 19/12/2019 ed all'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 17/12/2020, consente all'Azienda di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti, solo in funzione dei diritti ed interessi propri dell'Azienda medesima. In forza dell'art.28 della Costituzione, è, infatti, evidente che il rapporto d'immedesimazione organica che lega l'Amministrazione al titolare di un proprio organo comporta l'imputazione alla prima degli atti compiuti dal secondo nell'espletamento delle competenze demandategli.

2. L'Azienda può, pertanto, assumere a proprio carico ogni onere di difesa, in procedimenti giudiziari in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia possibile imputare gli effetti dell'agire del medesimo direttamente all'Azienda. Ne discende che sussiste oggettiva preclusione alla refusione delle spese legali, ogni qualvolta il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidategli e, quindi, alla funzione pubblica attribuita *ex lege* alla Pubblica Amministrazione (es. timbratura del cartellino marcatempo di altro dipendente), ovvero per il soddisfacimento di interessi egoistici (es., medico che, contravvenendo alle regole della disciplina intramuraria ed al codice deontologico, invita pazienti, all'atto delle dimissioni ospedaliere, a recarsi presso il suo studio professionale, per la visita di controllo post-operatoria).

3. Il diritto al "patrocinio legale" è riconosciuto anche agli Amministratori dell'Azienda (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario), in ragione del mandato da questi espletato nell'interesse dell'Ausl Umbria 1. Ad essi si applica, ex art.1720, comma 2°, cod. civ., l'intera disciplina contenuta nel presente regolamento, quanto ai presupposti ed ai limiti di operatività.



4. Con riguardo al personale cessato dal servizio, l'istituto del patrocínio legale è garantito nella forma dell'assunzione indiretta di oneri difensivi, qualora i fatti oggetto di contestazione siano occorsi quando il soggetto era dipendente e purchè la cessazione dal servizio non sia dipesa da licenziamento disciplinare o da mancato superamento del periodo di prova.

Art.2 – Esclusioni

1. Il rapporto di lavoro del personale convenzionato, di cui all'art.48, Legge 23/12/1978, n°833 ed all'art.8, D.Lgs.30/12/1992, n°502, non rientra nell'ambito del pubblico impiego (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 05/03/2020, n°6294), sì che non è possibile estendere ad esso alcuna normativa ed istituto, come il “patrocínio legale”, concepiti esclusivamente per i dipendenti degli enti pubblici (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 14/08/2008, n°21676).

2. Per quanto specificamente previsto dall'art.41, comma 3°, D.Lgs. 17/08/1999, n°368, in termini di sola garanzia, da parte dell'azienda sanitaria, della copertura assicurativa connessa all'attività assistenziale, al medico specializzando non potranno applicarsi le disposizioni del pertinente C.C.N.L., in materia di “patrocínio legale”.

3. In ossequio alle pertinenti previsioni dei CC.NN.LL., non è, inoltre, prevista alcuna forma di “patrocínio legale” per il personale dipendente che rivesta la qualità di “parte civile” o di “querelante”/“denunciante” in un processo penale, ovvero di “parte attrice”/“interveniente volontario” in un processo civile.

Art.3 – Conflitto di interessi

1. Ai fini dell'individuazione del “conflitto di interessi”, occorre tener conto, anche sulla scorta di pronunciamenti del Giudice contabile, che l'accertamento della mancanza di conflitto d'interessi va effettuato necessariamente “ex post”, valutando le conclusioni cui sia pervenuta l'autorità giudiziaria, atteso che il diverso criterio dell'accertamento “ex



ante” fatalmente porterebbe a ritenere - secondo valutazioni astratte - sempre sussistente un conflitto, anche quando esso, alla prova dei fatti, manchi del tutto.

2. Costituiscono, comunque, a titolo meramente esemplificativo, ipotesi di conflitto di interessi, le seguenti:

- ✓ attivazione di procedimento giudiziario, nei confronti del dipendente, da parte dell’Azienda, o, nell’interesse della Stessa, da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente;
- ✓ attivazione di procedimento giudiziario, nei confronti dell’Azienda, da parte del dipendente;
- ✓ individuazione, da parte della Procura della Repubblica, dell’Azienda come “persona offesa” dal reato, attribuito al dipendente nella richiesta di rinvio a giudizio od in altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell’imputazione;
- ✓ apertura di procedimento disciplinare, nei confronti del dipendente, per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- ✓ sussistenza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell’azione del dipendente ed interesse dell’Azienda, ovvero estraneità di quest’ultima all’agire del dipendente.

Art.4 – Presupposti e limiti di operatività della tutela

1. L’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale del dipendente non è automatico, ma è la conseguenza di alcune valutazioni che l’Azienda è sempre tenuta ad effettuare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e la tutela del proprio decoro e della propria immagine.

2. L’Azienda deve, in particolare, valutare, in ogni fattispecie, la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:



- a) se ricorra o meno la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi, ovvero la propria immagine;
- b) se vi sia o meno connessione fra il contenzioso processuale e l'attività istituzionalmente espletata dal dipendente;
- c) se sussista o meno conflitto di interessi tra gli atti posti in essere dal dipendente e l'Amministrazione;
- d) se il provvedimento giurisdizionale conclusivo della causa civile o penale, abbia accertato o meno la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Art.5– Assunzione diretta di oneri legali

1. L'Azienda, nell'interesse dei propri dipendenti, ha già definito un elenco di legali, disponibili a patrocinare i medesimi ai "minimi tariffari", così come ritraibili dal vigente D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i., tramite consentita variazione in diminuzione del 50% dei parametri "medi" (art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. cit.), esplicitamente indicati in ciascuna "Tabella" allegata allo stesso decreto. I compensi professionali, calcolati come sopra, debbono, ovviamente, intendersi al netto del "rimborso spese forfettarie", del contributo previdenziale e dell'I.V.A. (cc.dd. "accessori di legge"). Per i procedimenti civili di valore "indeterminabile", si prenderà in considerazione la "media aritmetica" delle fasce tariffarie "da € 26.000,01 ad € 52,000,00" e "da € 52.000,01 ad € 260.000,00" (art.5, comma 6°, I° periodo, D.M. cit.). La parcella dovrà, in ogni caso, essere emessa "a saldo" delle espletate attività defensionali e, cioè, all'esito di ciascun grado di giudizio, e potrà annoverare in più, solo i menzionati "accessori di legge".

2. Tale elenco è disponibile presso l'U.O. Affari Legali del Contenzioso e l'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri, o è comodamente consultabile sul sito web dell'Azienda (www.uslumbria1.gov.it), link "REGOLAMENTI".



3. Del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico ad "un solo" avvocato scelto dal dipendente e dei conseguenti profili economici, sarà direttamente titolare l'Azienda, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi di giudizio.

4. L'Azienda, in ossequio a quanto previsto nell'art.3, comma 1° del presente regolamento, terrà, quindi, completamente indenne il dipendente da tutti gli oneri inerenti alla propria assistenza in giudizio ("accollo"), nei limiti e con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo e sulla scorta di provvedimento giurisdizionale che escluda dolo o colpa grave.

5. Resta inteso che l'Azienda esigerà dal dipendente condannato con sentenza passata in giudicato, per fatti riconosciuti, come da lui commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri medio tempore sostenuti per la sua difesa, tramite corrispondenti trattenute sulle ordinarie spettanze retributive.

Art.6 – Assunzione indiretta di oneri legali

1. Per assunzione indiretta degli oneri legali, si intende fare riferimento all'ipotesi in cui il dipendente scelga un legale di sua esclusiva fiducia, in sostituzione o a supporto di quelli di cui all'elenco dell'art.5, commi 1° e 2° del presente regolamento, previo indispensabile gradimento dell'Azienda Sanitaria.

2. Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1°, l'Azienda, alla conclusione "definitiva", favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, "rimborserà", sulla scorta delle disposizioni dei CC.NN.LL. di settore, le spese legali sostenute di "un solo" avvocato, esclusivamente nei limiti economici praticati ai difensori con Essa convenzionati, di cui all'art.5, comma 1°.

3. Fino al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, comprovante favorevole esito del procedimento giudiziario sostenuto, ogni rapporto economico deve intercorrere direttamente tra il dipendente ed il proprio difensore.



4. Per ottenere il “rimborso” di cui al comma 2°, il dipendente è tenuto a presentare apposita istanza, nei termini e modi indicati all'art.10 del presente regolamento.
5. Qualora residuasse una differenza fra il *quantum* liquidato dal giudice in sentenza per la rifusione delle spese legali e quelle effettivamente sostenute dal dipendente per l'assistenza resagli dal difensore di fiducia, l'Azienda potrà, previa richiesta del dipendente stesso, partecipare al “rimborso” del residuo importo, solo fino al raggiungimento del limite massimo della tariffa che la Stessa avrebbe dovuto corrispondere ad un legale con Essa “convenzionato” (art.5, comma 1°, 1° periodo).

Art.7 – Assunzione diretta ed indiretta di oneri di consulenza tecnica

1. L'Ente, nell'interesse dei propri dipendenti, ha già definito un elenco di consulenti tecnici di parte, disponibili a prestare la propria opera di consulenza in contenziosi civili e penali, nella misura di un importo non superiore a quello liquidato dal giudice al consulente o perito d'ufficio (art.52, disp. att. c.p.c.; art.232, c.p.p.), nell'ambito dello stesso procedimento. Tale elenco è disponibile presso l'U.O. Affari Legali del Contenzioso e l'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri, o è comodamente consultabile sul sito web dell'Azienda (www.uslumbria1.gov.it), link “REGOLAMENTI”.
2. Qualora il dipendente attinga direttamente da detto elenco, previamente informandone il datore di lavoro, del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico ad “un solo” consulente tecnico scelto e dei conseguenti profili economici, sarà direttamente titolare l'Azienda, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi di giudizio (“assunzione diretta di oneri peritali”).
3. In ipotesi sub comma 2°, l'Ente, una volta emesso il provvedimento giurisdizionale “favorevole”, potrà, quindi, accollarsi i relativi oneri, previa trasmissione, da parte del professionista, di “fattura elettronica”, di consulenza tecnica/perizia d'ufficio e di decreto di liquidazione del giudice delle competenze del consulente o perito d'ufficio.



4. Se il dipendente, sempre previamente informandone il datore di lavoro, intenda, invece, nominare un consulente tecnico di sua fiducia, in sostituzione o a supporto di quelli di cui all'elenco del comma 1°, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico (“assunzione indiretta di oneri peritali”).

5. Resta inteso che, nel caso cui al comma 4°, l'Azienda, al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale “favorevole”, potrà, comunque, rimborsare al dipendente che ne faccia richiesta, sulla scorta delle disposizioni dei CC.NN.LL. di settore, le spese sostenute di “un solo” consulente tecnico, esclusivamente nei limiti economici praticati ai consulenti con Essa convenzionati, di cui al comma 1° del presente articolo.

Art.8 – Assenza di previo comune gradimento dell'Azienda

1. Per quanto specificamente attiene ai soli dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, nel caso in cui il dipendente intenda nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda, trova integrale applicazione l'art.67, comma 2°, ultimo capoverso del C.C.N.L. dell'Area della Sanità del 19/12/2019.

Art.9 – Responsabilità amministrativo-contabile

1. Per i giudizi avanti alla Corte dei Conti, aperti nei confronti di dipendenti, l'Azienda si uniforma integralmente a quanto disposto dall'art.31, comma 2°, del D.Lgs. 26/08/2016, n°174 (c.d. “Codice di giustizia contabile”).

2. La definizione in via preliminare del giudizio, per una “questione di rito” (per improcedibilità od inammissibilità dell'atto di citazione, causa indeterminatezza della domanda od intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità), non costituendo un proscioglimento, non dà titolo al convenuto ad ottenere il “rimborso” delle spese legali.

3. Qualora il dipendente riceva, dapprima, “Invito a fornire deduzioni” (art.67, D.Lgs. cit.) e, quindi, sia disposta l'Archiviazione (art.69, D.Lgs. cit.), vertendosi in “Fase



preprocessuale” e non essendo nemmeno obbligatoria l'assistenza di un legale, non si darà corso a rifusione delle spese legali eventualmente sostenute (cfr. Corte dei conti – Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta, Del. n°17/2013/PAR).

Art.10 – Adempimenti del dipendente all’inizio del procedimento

1. Il dipendente, nei cui confronti consti l'attivazione di procedimento civile o penale, per fatti od atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve, sotto pena di decadenza:

- ✓ comunicare immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento, producendo all'U.O. Affari Legali del Contenzioso copia dell'atto notificatogli;
- ✓ dichiarare nell'apposito modulo che gli verrà, nell'occasione sottoposto:
 - a) se intende avvalersi di uno dei legali fiduciari dell'Azienda, specificandone, in tal caso, il nominativo (assistenza “diretta”), ovvero se, viceversa, vuole essere patrocinato da proprio difensore di fiducia (assistenza “indiretta”);
 - b) se intende avvalersi di uno dei consulenti tecnici fiduciari dell'Azienda, specificandone, in tal caso, il nominativo (consulenza “diretta”), ovvero se, viceversa, intende avvalersi di un proprio consulente tecnico di fiducia (consulenza “indiretta”);
 - c) l'eventuale stipula di polizze conferentegli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi (spese legali e/o peritali) da compagnie di assicurazione, dandone, in caso affermativo, contestuale avviso all'Azienda, ex art.1910, cod. civ. .

2. In caso di attivazione di procedimento civile, volto ad ottenere un risarcimento del danno per asserita “malpractice sanitaria”, sin dalla fase pre-contenziosa (richiesta di risarcimento danni o domanda di mediazione, ex D.Lgs. 04/03/2010, n°28 e s.m.i.), od anticipatoria del giudizio di merito (“Procedimenti di istruzione preventiva”, di cui agli artt.692-699 c.p.c.), il dipendente deve previamente portare a conoscenza dell'U.O. Affari



Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri l'atto ritualmente notificatogli: il tutto, al solo fine di garantire la corretta applicazione delle procedure collegate al “sistema di gestione del rischio sanitario vigente nella Regione dell'Umbria a partire dal 28/10/2020” (rif. Delibera dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n°1813 del 27/10/2020). E' garantita l'applicazione dell'istituto del “patrocinio legale”, sia nella forma dell'assistenza diretta, che indiretta, altresì, per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità (art.8, commi 1° e 2°, Legge 08/03/2017, n°24), esclusivamente qualora il successivo giudizio di merito si concluda con sentenza favorevole.

Art.11 – Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva favorevole del contenzioso

1. Il dipendente, che abbia scelto un legale od un consulente tecnico di sua esclusiva fiducia, sempre che abbia ottenuto il preventivo gradimento dell'Azienda, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute, nei limiti prefigurati, rispettivamente dall'art.6, comma 2° e dall'art.7, comma 5° del presente regolamento, subordinatamente alla presentazione all'U.O. Affari Legali del Contenzioso, unitamente all'ISTANZA DI RIMBORSO, dei seguenti documenti:

Per l'avvocato

- ✓ 1. copia di provvedimento conclusivo del giudizio, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (in caso d'archiviazione di procedimento penale, occorre copia della richiesta del P.M. e del decreto motivato/ordinanza del G.I.P.); 2. fattura debitamente “quietanzata” dal difensore, dalla quale si evinca l'attività defensionale svolta.

Per il consulente tecnico

- ✓ 1. consulenza tecnica/perizia d'ufficio; 2. fattura debitamente “quietanzata” dal professionista; 3. decreto di liquidazione del giudice delle competenze del consulente o perito d'ufficio.



Art.12 – Obbligatorietà degli adempimenti

1. Tutti gli adempimenti di cui agli artt.10 e 11 reg. costituiscono un onere esclusivo del dipendente: la mancata effettuazione degli stessi impedirà, quindi, al medesimo di avvalersi dell'istituto del patrocinio legale e di richiedere all'Azienda l'accollo od il rimborso di qualsivoglia onere difensivo (spese legali/peritali).

2. Rappresentano, più in particolare, oggettive preclusioni all'applicazione dell'istituto di cui trattasi le seguenti circostanze:

- ✓ il dipendente omette di informare tempestivamente l'Azienda della pendenza di procedimento giudiziario;
- ✓ il dipendente omette di sottoporre la scelta del legale o del consulente tecnico all'iniziale condivisione dell'Azienda.

Art.13 – Adempimenti dell'Azienda

1. Il Servizio competente, ricevuta notizia dal dipendente dell'inizio di procedimento, con contestuale ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE, valuta la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- ✓ se ricorra o meno la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi, ovvero la propria immagine;
- ✓ se vi sia o meno connessione fra il contenzioso processuale e l'attività istituzionalmente espletata dal dipendente;
- ✓ se sussista o meno conflitto di interessi tra gli atti posti in essere dal dipendente e l'Amministrazione.

2. Compite le debite valutazioni di cui al comma 1°, il Servizio competente comunicherà all'istante, soltanto il motivato diniego all'accoglimento dell'istanza, con riserva d'assunzione di diverse determinazioni, all'esito del procedimento di che trattasi.

3. Per legale fiduciario dell'Azienda, è da intendersi anche il professionista designato in correlazione con il "sistema di gestione del rischio sanitario vigente nella Regione



dell'Umbria a partire dal 28/10/2020” (rif. Delibera dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n°1813 del 27/10/2020) .

4. L'Azienda, alla conclusione “definitiva” favorevole del giudizio, qualora *res melius perpensa*, accerti l'insussistenza di conflitto di interessi inizialmente presunto, rifonderà al dipendente, sussistendone le ulteriori condizioni, le spese legali sostenute, nel *quantum* definito ai sensi del presente regolamento.

5. L'U.O. Affari Legali del Contenzioso deve sempre, in particolare, poter verificare la conclusione di un procedimento penale, con un provvedimento giurisdizionale che abbia escluso la ricorrenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

6. Coerentemente alla necessità esplicitata dai vigenti CC.NN.LL. d'ottenere sempre “proscioglimento da ogni addebito”, deve darsi rilevanza, in ottica di “accollo”/“rimborso” degli oneri defensionali, solo a provvedimenti che si pronuncino sul merito dell'azione penale (nel senso d'escludere la responsabilità), così che un provvedimento meramente processuale (quando, cioè, il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dall'assenza della responsabilità, ad esempio, a seguito dell'estinzione del reato per prescrizione, o per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell'azione) non è utile allo scopo (Consiglio di Stato, Sezione IV°, Sentenza 28/11/2019, n°8137).

7. Si è, in particolare, ammessi alla refusione delle spese legali, sussistendone i presupposti:

- Per la FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, in presenza di provvedimento d'archiviazione “per infondatezza della notizia di reato” (artt.408-410, c.p.p.), o perchè “il fatto non è previsto dalla legge come reato” (art.411, comma 1°, c.p.p.) > In ipotesi di riapertura delle indagini, ex art.414, c.p.p., e di successivo accertamento della responsabilità dell'indagato, l'Amministrazione potrà chiedere la restituzione delle somme erogate;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

- Per la FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, in presenza di sentenza di non luogo a procedere, con le formule “se il fatto non è previsto dalla legge come reato”, o “quando risulta che il fatto non sussiste”, o “che l'imputato non l'ha commesso”, o “che il fatto non costituisce reato” (art.425, commi 1° e 3°, c.p.p.)
> In ipotesi di revoca della sentenza di non luogo a procedere, ex art.434 c.p.p., e di successivo accertamento della responsabilità dell'imputato, l'Amministrazione potrà chiedere la restituzione delle somme erogate;
- Per la FASE DEL DIBATTIMENTO, in presenza di sentenza di assoluzione, con le formule “se il fatto non sussiste”, o “se l'imputato non lo ha commesso”, o “se il fatto non costituisce reato”, o “non è previsto dalla legge come reato”, o “se il fatto è stato commesso da persona non imputabile”, o “se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione” (art.530, commi 1°, 2° e 3°, c.p.p.).

8. Le fattispecie di cui al comma 7° sono da ritenersi “tassative”, così che qualunque pagamento effettuato a diverso titolo, integrando un ingiustificato depauperamento alle pubbliche finanze, costituisce danno erariale “diretto”.

9. Per “conclusione definitiva favorevole del procedimento” deve intendersi, in materia civile, la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale, che extracontrattuale, mentre, in materia contabile, la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente, in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposi, conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale.

10. Qualesivoglia transazione, che valga a chiudere pendente/i contenzioso civile e/o procedimento penale, rispettivamente, con abbandono dello stesso (art.309 c.p.c.) e/o remissione di querela (art.340 c.p.p.), in quanto impeditive dell'imprescindibile



accertamento giudiziale dell'elemento psicologico della fattispecie per cui è causa, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art.14 – Protezione dei dati personali

1. L'Azienda, contestualmente alla pubblicità del presente regolamento, rende nota la seguente informativa, ex art.13 del c.d. General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679).

2. L'Azienda è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti, per finalità di gestione del rapporto di lavoro, nei limiti di cui al novellato art.111, D.Lgs. 30/06/2003, n°196 (rif. Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n°146 dello 05/06/2019). Nella gestione del rapporto di lavoro, rientra, altresì, il "patrocinio legale", ai sensi delle pertinenti disposizioni di contrattazione collettiva afferenti al PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' 20/09/2001, all'AREA DELLA SANITA' 19/12/2019 ed all'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI 17/12/2020.

3. La raccolta dei dati, nel contesto dell'applicazione di suddetto istituto, è finalizzata:

- ✓ a valutare la sussistenza di un eventuale "conflitto di interessi", ostativo all'accoglimento dell'istanza;
- ✓ a conoscere l'ipotetica esistenza di copertura assicurativa per il rischio "spese di giudizio", presso le pertinenti Compagnie, in vista di potenziale compartecipazione di queste ultime con l'Azienda agli oneri di causa.

4. In presenza di eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni richieste, l'Azienda, non potendo valutare compiutamente l'istanza, potrebbe essere costretta a dover formalizzare un diniego all'accoglimento della medesima.

5. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente agli scopi per i quali sono raccolti, con modalità che consentano l'identificazione dell'interessato, solo in caso di necessità.



6. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il Titolare del trattamento dati, il Responsabile del trattamento dati e gli Incaricati appositamente designati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

7. Il Titolare del trattamento dati è l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*; i Responsabili del trattamento dati sono il Dirigente dell' U.O. Affari Legali del Contenzioso ed il Dirigente dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri. Per il Titolare ed il Dirigente dell'U.O. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri, la sede coincide con quella legale dell'Azienda, in Via G.Guerra 21/17 - 06127, Perugia, mentre per il Responsabile U.O. Affari Legali del Contenzioso la sede coincide con quella operativa dell'Ente, in Via Luigi Angelini, n.10 - 06012, Città di Castello (PG).

8. All'interessato sono, infine, riconosciuti i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione ("diritto all'oblio"), di limitazione di trattamento e di opposizione, di cui agli artt.15, 16, 17, 18 e 21 del c.d. General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679).

Art.15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Sono approvati, quali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del regolamento, i modelli di ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE e di ISTANZA DI RIMBORSO ONERI DIFENSIVI PER ASSISTENZA INDIRECTA.

2. Gli stessi sono obbligatori nella loro sostanza e la loro fruizione costituisce indefettibile condizione per dar corso alla concreta applicazione dell'istituto del "patrocinio legale".

3. L'Azienda dà atto che:

a) per la predisposizione dell'elenco dei legali fiduciari di cui all'art.5, commi 1° e 2°, reg., ha preventivamente proceduto alla necessaria pubblicità della presente regolamentazione presso gli Ordini degli Avvocati di Perugia e di Spoleto



b) per la predisposizione dell'elenco dei consulenti tecnici fiduciari di cui all'art.7, comma 1°, reg., ha preventivamente proceduto alla necessaria pubblicità della presente regolamentazione presso l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia.

Costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale del regolamento, altresì, i pertinenti AVVISI PUBBLICI, alle cui condizioni economiche l'Ente s'atterrà inderogabilmente, nella concreta applicazione dell'istituto del "patrocinio legale".

4. Il presente regolamento aziendale verrà, inoltre, debitamente portato a conoscenza di tutti i dipendenti dell'Azienda ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di formale approvazione, con Delibera del Direttore Generale, dell'elenco dei legali e dei consulenti tecnici, di cui rispettivamente all'art.5, commi 1° e 2°, ed all'art.7, comma 1°, reg. .

5. Lo stesso rimarrà in vigore, a prescindere da qualsivoglia sopravvenuta modifica normativa, in ordine alle tariffe professionali forensi, fino a nuovo formale intervento, in materia di "patrocinio legale", della Direzione Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1.

6. Ogni istanza di patrocinio, antecedente all'atto amministrativo di cui al comma 4°, rimane, per l'effetto, disciplinata dalla previgente regolamentazione.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento e/o in caso di dubbio interpretativo, l'Azienda s'atterrà, infine, agli Orientamenti Applicativi ARAN, in materia di "patrocinio legale", da intendersi, per l'effetto, totalmente recepiti, quale parte integrante e sostanziale della presente disciplina aziendale.



ALLEGATO 1

All'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE

La/il sottoscritta/o _____ (indicare nome e cognome a stampatello), nata/o a _____, il _____._____._____, in servizio presso _____, con la qualifica di _____, presa cognizione, in data _____._____._____, del:

procedimento civile _____ (indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato);

procedimento penale _____ (indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato);

presa visione dei nominativi dei legali / consulenti tecnici fiduciari dell'Azienda, di cui all'apposito elenco;

a conoscenza dei contenuti

dell'art.26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 20/09/2001;

dell'art.67 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità del 19/12/2019;

dell'art.82 del C.C.N.L. dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020;

(barrare la casella corrispondente)

CHIEDE

di voler usufruire, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 vigente regolamento aziendale sul patrocinio legale, dell'assistenza legale "diretta" (avvocato attinto dall'apposito elenco di legali fiduciari aziendali), nominando, allo scopo, proprio patrocinatore l'Avv. _____;



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

di voler usufruire, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 vigente regolamento aziendale sul patrocinio legale, dell'assistenza legale "indiretta" (*avvocato di esclusiva fiducia scelto dal dipendente*), nominando, allo scopo, proprio patrocinatore l'Avv._____;

di voler usufruire, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, commi 1°, 2° e 3° del vigente regolamento aziendale sul patrocinio legale, della consulenza "diretta" (*consulente tecnico attinto dall'apposito elenco di consulenti fiduciari aziendali*), nominando, allo scopo, proprio consulente tecnico il Dr._____;

di voler usufruire, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, commi 4° e 5° del vigente regolamento aziendale sul patrocinio legale, della consulenza "indiretta" (*consulente tecnico di esclusiva fiducia scelto dal dipendente*), nominando, allo scopo, proprio consulente tecnico il Dr._____;

La/il sottoscritta/o, consapevole, altresì, delle sanzioni penali, di cui all'art.76, D.P.R. 28.12.2000, n.445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.47, D.P.R. cit.,

DICHIARA

di essere assicurata/o, in ordine al rimborso degli oneri difensivi sostenuti (spese legali/peritali), con la Compagnia_____, avente sede in _____, alla quale è stata / non è stata inoltrata denuncia, in merito ai fatti;

di non essere assicurata/o, in ordine al rimborso degli oneri difensivi sostenuti (spese legali/peritali), con alcuna Compagnia Assicurativa.

(Luogo e data)_____

(Firma)_____

Si allega copia fronte-retro di documento di riconoscimento



ALLEGATO 2

All'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

ISTANZA DI RIMBORSO ONERI DIFENSIVI PER ASSISTENZA INDIRECTA

La/il sottoscritta/o _____ (indicare nome e cognome a stampatello), dipendente in servizio presso _____, con la _____ qualifica _____ di _____, Tel./fax _____, E-mail _____,

COMUNICA

che il procedimento giudiziario R.G. _____ (indicare numero ed anno) è stato definito con il seguente atto _____ (indicare estremi del provvedimento giurisdizionale);

La/il sottoscritta/o, pertanto,

CHIEDE

il rimborso di tutti gli oneri di difesa (spese legali/peritali) sostenuti.

A tale scopo, la/o stessa/o allega:

- ✓ 1. copia del su citato provvedimento giudiziario (in caso d'archiviazione di procedimento penale, occorre copia della richiesta del P.M. e del decreto motivato/ordinanza del G.I.P.), con indicazione della data in cui esso è passato in giudicato; 2. fattura debitamente "quietanzata" dal difensore, dalla quale si evinca l'attività defensionale svolta (per l'avvocato).
- ✓ 1. consulenza tecnica/perizia d'ufficio; 2. fattura debitamente "quietanzata" dal professionista; 3. decreto di liquidazione del giudice delle competenze del consulente o perito d'ufficio (per il consulente tecnico).



La/il sottoscritta/o, consapevole, altresì, delle sanzioni penali, di cui all'art.76, D.P.R. 28.12.2000, n.445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi dell'art.47, D.P.R. cit. e per gli effetti di cui all'art.1910, cod. civ.,

DICHIARA DI

non aver contratto, né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che le/gli conferiscano diritto di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti nel procedimento giudiziario di cui trattasi;

avere contratto polizza/e assicurativa/e, di cui si allega copia, con la/e seguente/i Compagnia/e _____,

conferente/i al dichiarante diritto a chiedere il rimborso di spese legali, per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario, e, in tale eventualità:

di aver chiesto o di voler chiedere alla/e Compagnia/e _____ l'integrale rimborso delle spese legali già corrisposte al proprio difensore;

di aver chiesto o di voler chiedere alla/e Compagnia/e _____ la sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 e quanto effettivamente già pagato dal dichiarante al proprio difensore e, conseguentemente, di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e e/o di ottenere dalla/e stessa/e qualsivoglia rimborso di oneri difensivi, nell'eventualità in cui l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 proceda al rimborso dei suddetti oneri.

(La rinuncia è più precisamente da intendersi operativa, per la sola entità della somma eventualmente rimborsata dall'Azienda).

(Luogo e data) _____

(Firma) _____

Si allega copia fronte-retro di documento di riconoscimento